



COMUNE DI CASALGRASSO

(PROVINCIA DI CUNEO)

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA
E
DEI SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto.

Articolo 2 - Concessioni e sepolture private pregresse, mutamento del rapporto di concessione.

Articolo 3 - Definizioni.

Articolo 4 - Responsabilità dell'Amministrazione.

Articolo 5 - Responsabilità del richiedente il servizio cimiteriale.

Articolo 6 - Compiti del personale addetto ai servizi cimiteriali.

Articolo 7 - Orari di visita e comportamento al cimitero.

Articolo 8 - Servizi gratuiti ed a pagamento.

Articolo 9 - Atti a disposizione del pubblico.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 10 - Dichiarazione di morte.

Articolo 11 - Denuncia e causa della morte.

Articolo 12 - Accertamenti necroscopici.

Articolo 13 - Sospetto di morte dovuta a reato.

Articolo 14 - Rinvenimento di parti di cadavere.

Articolo 15 - Autorizzazione alla sepoltura.

Articolo 16 - Nati morti, feti e prodotti abortivi.

Articolo 17 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME.

Articolo 18 - Periodo di osservazione della salma.

Articolo 19 - Modalità di osservazione della salma.

Articolo 20 - Trasporto della salma in obitorio.

Articolo 21 - Depositi di osservazione ed obitori.

Articolo 22 - Camera mortuaria.

Articolo 23 - Riscontro diagnostico.

Articolo 24 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio.

Articolo 25 - Autopsie e trattamenti conservativi.

Articolo 26 - Prelievi per trapianti terapeutici.

CAPO IV - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NELLA CASSA, TRASPORTO.

Articolo 27 - Deposizione del cadavere nel feretro .

Articolo 28 - Verifica del feretro.

Articolo 29 - Chiusura del feretro.

Articolo 30 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

Articolo 31 – Funerali di povertà

Articolo 32 - Identità del defunto e piastrina di riconoscimento.

Articolo 33 - Morte per malattie infettive. Prescrizioni.

Articolo 34 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento.

Articolo 35 - Trasporto funebre.

Articolo 36 - Libertà di scelta dell'impresa funebre.

Articolo 37 - Modalità del trasporto.

Articolo 38 - Trasporto del defunto durante il periodo di osservazione.

Articolo 39 - Trasporti gratuiti e a pagamento.

Articolo 40 - Trasporto nel periodo da aprile a settembre.

Articolo 41 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

Articolo 42 - Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 43 - Carri funebri, caratteristiche.

Articolo 44 - Riti religiosi e civili.

Articolo 45 - Autorizzazione al trasporto per i morti di malattie infettive, diffuse o portatori di radioattività.

CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.

Articolo 46 - Inumazione.

Articolo 47 - Cippo.

Articolo 48 - Tumulazione.

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

Articolo 49 - Autorizzazioni ed esumazioni ordinarie.

Articolo 50 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

Articolo 51 - Esumazione straordinaria.

Articolo 52 - Estumulazioni.

Articolo 53 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Articolo 54 - Raccolta delle ossa.

Articolo 55 - Oggetti da recuperare.

Articolo 56 - Disponibilità dei materiali.

CAPO VII - DISPOSIZIONI SU CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

Articolo 57 - Disciplina della cremazione.

Articolo 58 - Cremazione per insufficienza di sepolture.

Articolo 59 - Caratteristiche dell'urna cineraria.

Articolo 60 - Destinazione delle ceneri.

Articolo 61 - Affidamento e dispersione delle ceneri.

Articolo 62 - Iscrizione ad associazione.

Articolo 63 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

Articolo 64 - Targa con generalità dei defunti cremati.

Articolo 65 - Dispersione delle ceneri.

Articolo 66 - Conservazione dell'urna.

Articolo 67 - Recesso dall'affidamento e rinvenimento di urne.

CAPO VIII - PIANO CIMITERIALE.

Articolo 68 - Cimitero.

Articolo 69 - Aree a disposizione dei privati.

Articolo 70 - Settori speciali nel cimitero.

Articolo 71 - Sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

Articolo 72 - Cappella cimiteriale.

Articolo 73 - Reparto a sistema di inumazione.

Articolo 74 - Sepoltura a rilevanza storica

Articolo 75 - Mappa.

Articolo 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

Articolo 77 - Scadenziario delle concessioni.

CAPO IX - CONCESSIONI CIMITERIALI.

Articolo 78 - Persone autorizzate a essere sepolte nel Cimitero Comunale.

Articolo 79 - Tombe di famiglia.

Articolo 80 - Tumulazione in sepolture private.

Articolo 81 - Concessioni delle tombe di famiglia.

Articolo 82 - Revoca delle concessioni.

Articolo 83 - Obbligo di contratto.

Articolo 84 - Sepoltura privata abbandonata.

Articolo 85 - Diritto di concessione per loculi, nicchie e cellette.

Articolo 86 - Autorizzazioni per decorazioni sulle tombe e lapidi.

Articolo 87 - Fiori e piante ornamentali.

Articolo 88 - Materiale ornamentale.

Articolo 89 - Opere vietate.

CAPO X - IMPRESE FUNEBRI.

Articolo 90 - Esercizio del trasporto funebre.

Articolo 91 - Licenza e funzioni.

Articolo 92 - Obblighi e divieti per le imprese funebri.

CAPO XI - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO.

Articolo 93 - Disposizioni generali cimiteriali.

Articolo 94 - Organizzazione cimiteriale.

CAPO XII – DIVIETI E VIGILANZA

Articolo 95 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri.

Articolo 96 – Vigilanza.

Articolo 97 - Sanzioni amministrative.

Articolo 98 - Misure accessorie e ripristinatorie.

CAPO XIII - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 99 - Tutela dati personali.

Articolo 100 - Recepimento automatico della norma sovraordinata.

Articolo 101 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 1 - Oggetto.

Il presente regolamento disciplina la polizia mortuaria ed i servizi cimiteriali nel territorio nel Comune di Casalgrasso.

Il regolamento per i suoi profili di carattere igienico-sanitario trova la sua fonte di legge nelle norme statali e regionali di settore.

Nel rispetto di queste norme, il regolamento mira anche a garantire ai cittadini la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria nel rispetto della libertà religiosa e di espressione sancita dalla Costituzione.

Sono destinatari del presente regolamento le amministrazioni pubbliche nonché le persone fisiche e giuridiche che pongono in essere attività e comportamenti qui disciplinati o a cui comunque sono affidati compiti e servizi connessi al decesso e alla sepoltura di persone.

Articolo 2 - Concessioni e sepolture private pregresse, mutamento del rapporto di concessione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti dall'Unione Terre Mille Colori relative al Comune di Casalgrasso nel periodo di sussistenza della stessa (quindi dal 01/01/2015 al 31/12/2017), salvo esplicite deroghe.

Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, eccettuate le specifiche disposizioni inserite in regolamento.

Per dette concessioni il Comune subentra all'Unione nei rapporti di gestione del bene in concessione assumendone gli oneri previsti a carico del Comune.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza dei diritti d'uso sulla concessione.

Salvo quanto già previsto dal D.P.R. 285/1990, la concessione a regime perpetuo cessa quando il concessionario, ovvero il legittimo erede, richieda modificazioni al manufatto, nei limiti previsti dalla normativa, tendenti a variare il numero dei posti dello stesso. La concessione è sostituita ex novo con altra a tempo determinato, per la durata prevista dal presente regolamento e con il pagamento, se dovuto, del canone di cui all'apposito tariffario.

Articolo 3 - Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- amministrazione: il Comune di Casalgrasso con riferimento agli uffici per le loro competenze;
- attività funebre: servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri; trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali. L'attività funebre è svolta secondo quanto qui disciplinato e nel rispetto del D.P.G.R. n.7/R del 8.8.2012 e successive integrazioni;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata l'incontrovertibilità della morte attraverso il completo decorso del periodo d'osservazione e la visita necroscopica; ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 285/1990 esso può essere sottoposto ad autopsia o riscontro diagnostico, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, racchiuso nella cassa confezionata in base alla sua destinazione ultima, trasportato a cassa sigillata, inumato, tumulato, cremato;

- camera mortuaria: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze;
- ceneri: prodotto, ai sensi dell'art. 343 del R.D. 1265/34, della completa cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- chiusino o tombino: lastra di pietra o metallo con cui si chiude la bocca di un forno o di un pozzetto sotto il piano del pavimento;
- cimitero: in generale un terreno destinato collettivamente alle sepolture, sia per inumazione che per tumulazione, dei corpi e delle ceneri. Recentemente è stata consentita anche la dispersione delle ceneri in appositi giardini o strutture;
- cinerario: luogo confinato e stabile destinato alla conservazione di ceneri. Normalmente è un edificio, un ambiente predisposto per accogliere le ceneri. Il cinerario comune è obbligatorio per ogni cimitero. Dentro il cinerario comune sono versate in forma promiscua ed anonima le ceneri per cui non sia stata decisa alcuna altra differente destinazione o quando questa modalità di sepoltura "residuale" sia scelta dall'interessato;
- colombaro: costruzione funeraria consistente in blocco murario in cui è ricavata una serie di celle e vani (chiamati anche loculi, tumuli o forni) di adeguate dimensioni per la collocazione di un solo feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei (ai sensi del paragrafo 13.1 della circolare Ministero della Sanità 24/93), in base alla capienza fisica (art. 93 comma 1 del D.P.R. 285/1990) ed al diritto di esservi sepolto. Le dimensioni dei colombari per urne cinerarie sono definite dai locali regolamenti di polizia mortuaria (Art. 88 comma 4 D.P.R. 285/1990);
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- cremazione (o incinerazione o ignizione): riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto ricognitivo unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario, così da liberare spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare loculi o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita una volta scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni (in caso di loculo stagno) secondo l'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 254/2003;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato (solo nelle località in cui è consentito) o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- esumazione: dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;

- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dalla norma. Il turno ordinario è solitamente 10 anni per cadaveri e 5 anni per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi; può essere localmente ridotto a non meno di 5 anni per cadaveri e 2 anni per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi (se il seppellimento è stato eseguito con addizione di sostanze biodegradanti favorevoli alla scheletrizzazione);
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- feretro: insieme della bara (cassa solo lignea o doppia cassa di legno e metallica) e del cadavere ivi contenuto; il coperchio viene chiuso e sigillato quando sia completamente decorso il periodo d'osservazione e comunque sia stato fugato il dubbio di morte apparente attraverso la visita necroscopica;
- imbalsamazione: insieme di tecniche volte a preservare un cadavere dalla decomposizione;
- inumazione: sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- ossario comune: luogo generalmente nascosto alla vista dei visitatori del cimitero destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- polizia mortuaria: l'insieme delle funzioni di controllo e vigilanza che la pubblica amministrazione esercita successivamente alla morte di una persona e connesse alle pratiche funerarie;
- responsabile del servizio: salvo diversa ed esplicita indicazione s'intende il funzionario del Comune che ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi è incaricato della responsabilità della struttura organizzativa a cui fa capo la gestione – diretta o esternalizzata - ed il funzionamento del cimitero del Comune. Sotto tale accezione qui si comprendono i servizi cimiteriali e quelli di polizia mortuaria;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- servizi cimiteriali: le attività connesse alle operazioni di manutenzione dell'area cimiteriale, alle pratiche di concessione cimiteriali, di seppellimento, di cremazione, di esumazione, di estumulazione e al servizio di custodia e manutenzione del patrimonio cimiteriale;
- Sindaco: il Sindaco del Comune entro cui avviene il decesso o la sepoltura;
- tanatoprassi: processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi;
- tomba o sepolcro familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto funebre: ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero, o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, svolto esclusivamente con mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, e nel rispetto delle prescrizioni dell'art.8 commi 4, 5, 6 del D.P.G.R. 7/R/2012. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione;
- tumulazione: tipo di sepoltura che consiste nel murare in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, un feretro, una cassetta di resti ossei o un'urna cineraria, o ancora un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Per il DPR 285/1990 le tumulazioni stagne di feretro debbono

avvenire in un vano (loculo di materiale adeguato quale calcestruzzo armato, mattoni, pietra o altro) ermetico su tutti i lati e con tamponatura impermeabile. È d'obbligo la doppia cassa sigillata; solo gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo possono esser tumulati nella sola cassa di legno se non si registrano più percolazioni di liquidi cadaverici dovuti ai residui di tessuti molli che rivestono ancora lo scheletro;

- urna cineraria: contenitore di ceneri le cui dimensioni limite debbono esser fissate dai regolamenti comunali di polizia mortuaria (Art. 80 comma 4 DPR 285/1990). Per le caratteristiche dell'urna si fa rinvio all'articolo 62 del presente regolamento.

Articolo 4 - Responsabilità dell'Amministrazione.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri comunali siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose.

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio oggetto del regolamento o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

Chiunque causi danni a persone o cose, risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 5 - Responsabilità del richiedente il servizio cimiteriale.

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., deve farlo dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000 che egli agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

Il richiedente è tenuto ad osservare le prescrizioni autorizzative o di concessione oltre alle leggi vigenti. In caso di contenzioso, l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue e, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento eventuale di falsa dichiarazione, l'Amministrazione si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 6 – Compiti, diritti e doveri del personale addetto ai servizi cimiteriali.

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni ed alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

La manutenzione, l'ordine ed il funzionamento dei cimiteri comunali compete al personale addetto ai servizi cimiteriali, o ditta aggiudicataria del medesimo servizio, alle dirette dipendenze dell'Amministrazione.

A tal proposito il responsabile dei servizi cimiteriali dispone in merito alla ricezione, ritiro e conservazione presso di sé delle autorizzazioni al seppellimento rilasciate dall'ufficiale di stato civile e, in caso di decesso fuori Comune, dell'apposita autorizzazione al trasporto, inoltre aggiorna costantemente i registri previsti per le operazioni cimiteriali, anche secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Per la tenuta dei registri si fa rinvio all'articolo 74.

I registri suindicati devono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali deve inoltre:

a) dare assistenza:

- all'Autorità Giudiziaria in caso di autopsie e/o altre prestazioni che si rendessero necessarie ai fini di legge;
 - all'Amministrazione ed all'A.S.L. territoriale secondo le necessità ed esigenze che si verificano in corso di effettuazione del servizio;
- b) curare la pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici e di ogni altro locale o spazio aperto al pubblico;
- c) provvedere alla sepoltura delle salme o al coordinamento dei servizi funebri e di sepoltura volto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni delle leggi nazionali, regionali e del presente regolamento;
- d) eseguire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie secondo le disposizioni del responsabile del servizio e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato ai sensi del D.P.R. 285/1990;
- e) vigilare sullo stato di conservazione delle sepolture, dei campi comuni e private, e segnalare al responsabile del servizio ogni intervento ritenuto necessario al fine di evitare situazioni di pericolo ed assicurare il regolare servizio nei cimiteri;
- f) provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione delle strade, viali, piazzali, edifici e di ogni altra costruzione adibita ai servizi cimiteriali, escluse le sepolture private;
- g) curare l'apertura e la chiusura al pubblico dei cimiteri secondo l'orario fissato, per stagioni, dall'Amministrazione e vigilare sul rispetto delle norme del presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso nei cimiteri;
- h) ispezionare, su richiesta dell'Amministrazione, le sepolture anche private per effettuare controlli e/o verifiche con stesura di apposito rapporto scritto;
- i) partecipare ai corsi di formazione svolti da soggetti pubblici o privati accreditati secondo i piani di formazione obbligatori previsti per gli addetti alle operazioni cimiteriali in conformità all'art. 21 del D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7/R.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Articolo 7 - Orari di visita e comportamento al cimitero.

Di norma i cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dall'Amministrazione Comunale in tutti i giorni dell'anno, esclusi i seguenti:

- 1° gennaio;
- 25 aprile (ore pomeridiane);
- 1° maggio;
- 15 agosto;
- 25 dicembre (ore pomeridiane).

Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi e l'accesso dei mezzi motorizzati deve essere autorizzato.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente la destinazione del luogo o di disturbo ai visitatori.

È inoltre vietato:

- a) introdurre cani (salvo che si tratti di cani-guida per non vedenti) o altri animali;
- b) danneggiare o imbrattare l'area cimiteriale o i suoi manufatti;
- c) abbandonare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori o in modo irregolare;
- d) lasciare in loco fiori e piante messi ad ornamento delle sepolture (tombe, loculi, nicchie, ecc.) quando sono divenuti ormai putridi;
- e) fare attività commerciali e di questua;

Per motivi di salute, disabilità od età, il responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, individuando i percorsi da seguire, e sempre che ciò non sia di intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali.

Articolo 8 - Servizi gratuiti ed a pagamento.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, espressamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, laddove esistenti;
- e) il recupero e relativo trasporto delle salme, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi di funerali di povertà,
- g) il feretro per le salme o le ceneri di persone i cui familiari risultino indigenti, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune, con atto proprio della Giunta.

Per il servizio di cremazione, di inumazione in campo comune, di esumazione ordinaria si richiama in particolare quanto disposto dalla Legge 26/2001 all'art. 1 comma 7 bis.

Articolo 9 - Atti a disposizione del pubblico.

Presso l'Amministrazione è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero delle operazioni cimiteriali di cui all'art. 52 del DPR 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 241/1990.

Le informazioni di cui sopra alle lettere a), b) sono rese disponibili anche presso il cimitero.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI.

Articolo 10 – Dichiarazione di morte.

La morte di persona sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile del Comune.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato. In mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

In caso di decesso in strutture sanitarie, di ricovero e di cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel 1° comma, all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni di cui all'art. 140 del R.D.L. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'Amministrazione provvede a predisporre modelli di dichiarazione al fine di agevolare l'adempimento.

Articolo 11 - Denuncia e causa della morte.

Gli esercenti la professione di medico sono tenuti a denunciare secondo le modalità di legge la morte di persone da essi assistite, indicando la malattia che ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza precedente assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva-diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del R.D. 1265/1934.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 153 del D.Lvo 31/07/2020, n. 101. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

All'obbligo della denuncia sono tenuti anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso, con l'apposita scheda stabilita dall'Istituto Centrale di Statistica e distribuita dall'ufficio di stato civile.

Il Comune provvede a conservare e aggiornare un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Articolo 12 - Accertamenti necroscopici.

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di osservazione precedenti la chiusura del cadavere nel feretro. Essa ha per oggetto l'accertamento della morte. Qualora il necroscopo ravvisi che la morte sia derivante da reato, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato.

Al Comune ove è avvenuto il decesso sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Articolo 13 - Sospetto di morte dovuta a reato.

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del Codice di procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed alla Questura.

Articolo 14 - Rinvenimento di parti di cadavere.

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco competente territorialmente, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, alla Questura e all'Azienda Sanitaria Locale. Quest'ultima provvede ad esaminare quanto rinvenuto, relazionando all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Articolo 15 - Autorizzazione alla sepoltura.

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 1238/1939 dall'Ufficiale di stato Civile del Comune competente. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane.

Articolo 16 - Nati morti, feti e prodotti abortivi.

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 1238/1939, si seguono le disposizioni degli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti nei due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presumibile età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 17 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

In difetto, i congiunti possono disporre della salma e dei funerali in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti

categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare di agire, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.

In caso di controversie tra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

A richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata dal luogo di decesso alla sala del commiato o all'abitazione propria o dei familiari.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME.

Articolo 18 - Periodo di osservazione della salma.

Fino a 24 (ventiquattro) ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 582/1994, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della Azienda Sanitaria Locale.

È invece da protrarre fino a 48 (quarantotto) ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Articolo 19 – Modalità di osservazione della salma.

Durante il periodo di osservazione il cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della Azienda Sanitaria Locale prescrive le speciali misure cautelative ad evitare ogni contatto diretto o indiretto.

Articolo 20- Trasporto della salma in obitorio.

Le salme di persone morte in abitazioni nelle quali ragioni igieniche consigliano di non compiere il periodo di osservazione, oppure morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, oppure quando siano ignote e debba farsene esposizione per il riconoscimento, devono essere trasportate all'obitorio comunale o convenzionato, competente per territorio e ivi tenute in osservazione per il periodo prescritto.

Il trasporto all'obitorio dovrà essere fatto con ogni cautela, per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 21 - Depositi di osservazione ed obitori.

Ogni Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori cimiteriali è autorizzata dal responsabile del servizio ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non espressamente autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte in ossequio all'articolo 153 del D. Lvo 31/07/2020, n. 101.

Articolo 22 – Camera mortuaria.

Nel caso in cui il cimitero non disponga al suo interno di un deposito di osservazione (in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo), la camera mortuaria deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (deposito e osservazione).

Qualora la permanenza del feretro nella camera mortuaria si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) giorni e la struttura dello stesso non sia quella prevista dall'art. 9, lettera b), del presente regolamento, si dovrà provvedere a racchiudere il feretro in cassa di zinco; qualora il feretro sia costituito da duplice cassa, di cui l'interna in materiale biodegradabile, il predetto periodo è prorogato di 5(cinque) giorni.

Articolo 23 - Riscontro diagnostico.

Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria, il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R. 285/1990.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo delegato e da quest'ultimo al competente servizio della Azienda Sanitaria Locale per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Per le altre norme sul riscontro diagnostico si rimanda alla Legge 83/1961.

Articolo 24 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio.

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Articolo 25 - Autopsie e trattamenti conservativi.

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo.

Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

L'imbalsamazione e la tanatoprassi di cadavere sono richiesti dai familiari e può essere iniziata soltanto dopo il decorso del periodo di osservazione, ed eseguita, sotto controllo della struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Per potersi procedere all'imbalsamazione e la tanatoprassi, occorre l'autorizzazione del Sindaco.

La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza e alla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Per i trasporti di cui all'art. 42 del presente regolamento, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Il trattamento antiputrefattivo, è eseguito dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale o da personale tecnico delegato, dopo che sia decorso il periodo di osservazione.

Articolo 26 - Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 91/1999 e dal D.P.R. 409/1977.

CAPO IV - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NELLA CASSA, TRASPORTO.

Articolo 27 – Deposizione del cadavere nel feretro.

Trascorso il periodo di osservazione, ogni cadavere, prima della rimozione deve essere deposto nella cassa le cui caratteristiche dovranno corrispondere alle disposizioni riportate nei successivi articoli a seconda della destinazione della salma.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva e vi è immediato pericolo infettivo, il cadavere deve essere sottoposto ad osservazione e deposto nella cassa con le modalità dettate dal medico necroscopo. Quando la salma è portatrice di radioattività, l'Autorità Sanitaria adotta i provvedimenti necessari ad evitare la contaminazione ambientale, avvalendosi eventualmente dell'ARPA per le misurazioni di emissione radiante del feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Articolo 28 – Verifica del feretro.

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'Azienda Sanitaria Locale, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 8, comma 8 del D.P.G.R. 7/R/2012.

Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

L'addetto cimiteriale dell'amministrazione ovvero il gestore del cimitero per ogni feretro ricevuto, non derivante da pregressa sepoltura, deve ritirare il verbale di chiusura feretro.

Articolo 29 - Chiusura del feretro,

Non può essere effettuata la chiusura della cassa funebre, se prima non sia constatato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, il compimento del prescritto periodo di osservazione e le caratteristiche della cassa di cui al comma precedente.

Di tale constatazione dovrà essere redatto apposito verbale. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno, passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della sanità 24/24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art.3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 (sessanta) ore dovrà essere presentata richiesta all'Azienda Sanitaria Locale. L'autorizzazione alla deroga dovrà quindi essere presentata al Comune.

Articolo 30 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. 285/1990:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni - ai sensi di quanto riportato successivamente - potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/1990;
- c) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art.30 punto 5 del D.P.R. 285/1990;
- d) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 e del DPCM 26 maggio 2000, tab. A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- e) per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione, per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, procedendo al rinnovo del feretro o al rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 31 - Funerali di povertà.

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione ed il trasporto funebre per le persone indigenti:

- a) residenti e decedute nel suo territorio,

- b) residenti e decedute al di fuori del suo territorio,
- c) non residenti e decedute nel suo territorio,
- d) non residenti e decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico,

sempre che sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del Codice Civile ovvero quando i familiari individuati ai sensi l'art.74 e seguenti del Codice Civile, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

Le stesse disposizioni sono applicabili nei casi in cui sia accertata l'esistenza di persone obbligate, che si rifiutino, per qualsiasi motivo, di assumersi l'onere della spesa.

In tutti i casi nei quali i soggetti obbligati non provino la loro impossibilità di pagare e non sia attestato lo stato di indigenza del defunto, il Comune esercita azione di rivalsa.

Lo stato di indigenza è attestato dalla Giunta Comunale su relazione dei Servizi Sociali e sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati e del vigente regolamento per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi.

Articolo 32 - Identità del defunto e piastrina di riconoscimento.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persone sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare) di piombo (negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto che ne effettuano l'esecuzione.

Articolo 33 - Morte per malattie infettive. Prescrizioni.

Quando la morte è stata determinata da una delle malattie infettive-diffuse indicate nell'elenco ufficiale ministeriale, il cadavere deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Articolo 34 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento.

Salvo il caso in cui necessiti il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento dal cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Analoga autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 35 - Trasporto funebre.

Il trasporto di salma ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, del soggetto autorizzato all'esercizio di attività funebre di cui agli artt.92 e seguenti, su richiesta dei familiari, dell'Amministrazione o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Le imprese funebri che operano nel territorio del Comune, anche se aventi sede al di fuori di essa, sono tenute all'osservanza del presente regolamento, e delle norme previste dal D.P.R. 285/1990, e dall'art. 8 della L.R. 15/2011, e dall'art.8 del D.P.G.R. 7/R./8.8.2012.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, e deve essere appositamente autorizzato dall'ufficio di stato civile.

Il trasporto dei familiari delle persone decedute, nonché dei parenti, conoscenti e altri partecipanti al corteo funebre, non rientrando tra i servizi o trattamenti speciali, di cui all'articolo 16 comma 1 lettera a) del D.P.R. 285/1990, è libero e può essere eseguito da qualsiasi impresa di trasporti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 36 – Libertà di scelta dell'impresa funebre.

La scelta dell'impresa funebre deve essere libera ed esclusiva prerogativa della famiglia del defunto.

Fa eccezione il caso di sepoltura di persone indigenti in cui tale scelta compete all'Amministrazione atteso che su di essa incombe l'onere della spesa.

Ogni atto o comportamento, posto in essere da amministratori e/o da dipendenti del Comune che sia, di per sé, idoneo ad impedire, o limitare o condizionare l'effettivo esercizio di tale diritto, costituisce violazione del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 37 - Modalità del trasporto.

I trasporti funebri, l'accompagnamento del feretro al luogo di onoranze o esequie e da questo al cimitero devono seguire il percorso più breve e devono essere effettuati di norma in ore fisse antimeridiane e pomeridiane.

Il responsabile della polizia locale, previo accordo con il responsabile del servizio, emana disposizioni circa l'orario, l'itinerario del trasporto o corteo funebre, eventuali soste a scopo commemorativo e di concedere, a richiesta dei famigliari, il trasporto a braccia dei parenti.

Al responsabile del servizio spetta inoltre il compito di definire l'ora dei funerali tenendo conto: dell'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, dell'ora del decesso e delle eventuali richieste dei famigliari del deceduto, delle esigenze dell'Autorità religiosa (in caso di rito funebre religioso). Nessuna sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti siano di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio del corteo funebre.

Il trasporto di cadavere dalla propria abitazione o da altro luogo ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in

condizioni da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti sono eseguiti esclusivamente con l'impiego di mezzi autorizzati.

I carri per i trasporti funebri, muniti di regolare autorizzazione per il trasporto della salma, dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 38 - Trasporto del defunto durante il periodo di osservazione.

Il trasporto del defunto durante il periodo di osservazione (cd. "a cassa aperta") se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, come prescritto dall'art.17 del D.P.R. 285/1990.

In conformità a quanto previsto dall'art.3 della L.R. 15/2011, il trasferimento della salma durante tale periodo può avvenire solo:

- dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, situata anche in un altro comune della Regione;
- dal luogo del decesso ad un deposito di osservazione, sito anche in altro comune della Regione;
- dal luogo del decesso ad una struttura per il commiato, sita anche in altro comune della Regione;
- se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel D.P.R. 223/1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.

La salma, durante il trasporto, va riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Su richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso anche alla struttura del commiato o all'abitazione del defunto o dei familiari. Ciò deve avvenire secondo le previsioni del D.P.R. 285/1990 e sempre che il trasporto della salma venga effettuato in maniera tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da non arrecare danno alla salute pubblica nonché previa apposita autorizzazione del servizio sanitario o dell'Autorità Giudiziaria competenti.

Articolo 39 - Trasporti gratuiti e a pagamento.

I trasporti funebri sono con oneri a carico dei famigliari del defunto o di chi ne dispone l'esecuzione, ad eccezione di quelli di povertà di cui all'articolo 34 nonché delle persone abbandonate e decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.

In tale ultima ipotesi l'Amministrazione esercita la facoltà di rivalsa delle spese nei confronti dei familiari obbligati se non indigenti.

Il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti umani, di persone decedute accidentate o rinvenute sul territorio comunale o in luogo privato, disposto dalla Pubblica Autorità, dal luogo del decesso al deposito di osservazione e da questi all'obitorio, è a carico dell'Amministrazione.

Articolo 40 - Trasporto nel periodo da aprile a settembre.

Per il trasporto, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Articolo 41 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

Il trasporto di salma al cimitero di altro Comune deve essere autorizzato dall'Amministrazione a seguito di domanda degli interessati o loro delegati.

La domanda deve essere corredata dalla autorizzazione al seppellimento o cremazione, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune al quale la salma deve essere trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto osserva le norme di cui all'art.25, commi 1 e 2 del D.P.R. 285/1990.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro, accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quando risulta dalla documentazione prodotta, compila il verbale di presa in consegna, redatto in duplice originale, una delle quali viene consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio. Se il trasporto avviene per ferrovie, su nave o per aereo, i documenti devono restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 42 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme da o per un altro Stato è regolato dagli artt. 27, 28, 29, 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. N. 285 del 10.9.1990, dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. N. 1379 del 1° luglio 1937, dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. N. 1055 del 16 giugno 1938.

Articolo 43 - Carri funebri, caratteristiche.

I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile secondo le prescrizioni dell'articolo 20 del D.P.R. 285/1990.

In ogni suo trasferimento funebre il carro è accompagnato dalla certificazione di idoneità sanitaria che deve essere esibita agli organi di vigilanza.

I carri funebri devono essere dotati di impianto audiofonico.

I locali adibiti a rimessa di carri funebri sono individuati nella licenza di cui all'articolo 94 e devono rispondere ai requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla D.G.R. 13 gennaio 2014, n. 13-7014 oltre

all'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

Articolo 44 - Riti religiosi e civili.

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

L'Amministrazione assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

La celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, è consentita anche all'interno del cimitero.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi cimiteriali.

L'occupazione di spazi pubblici per i funerali - civili o con riti diversi - eccedenti le consuetudini è a titolo oneroso.

Articolo 45 - Autorizzazione al trasporto per i morti di malattie infettive, diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive, diffuse che possano determinare un immediato pericolo infettivo, il competente servizio Azienda Sanitaria Locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, vengono indicate opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, a seguito di eventuale misurazione di emissione radiante del feretro a cura di ARPA, il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive-diffusive, indicate nell'elenco di cui al comma precedente.

CAPO V - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.

Articolo 46 - Inumazione.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture effettuate in campo comune della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata pari o superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 47 – Cippo.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dall'Amministrazione o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà iscritto a cura dell'Amministrazione o di chi per esso, una targhetta con il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di copritomba di superficie non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 110 dal piano di campagna.

Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi e dei copritomba, per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, l'Amministrazione provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Anche su ogni fossa nel campo indecomposti dovrà essere posto un cippo con le caratteristiche di quello descritto al secondo comma.

Articolo 48 – Tumulazione.

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi, tombini, cellette ossario e cinerarie o cripte - costruite dall'Amministrazione o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

La tumulazione di resti ossei o ceneri in tombini è a totale carico del richiedente come da tariffa, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta; a copertura di detti rischi deve essere costituito deposito cauzionale ovvero fideiussione bancaria o assicurativa come da tariffa, da costituirsi presso la Tesoreria del Comune; il suddetto deposito verrà svincolato al completamento positivo delle operazioni di cui sopra, certificate dal Responsabile del servizio, che esercita la vigilanza sulle operazioni svolte.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Capo IX del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 285/1990.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

Articolo 49 - Autorizzazioni ed esumazioni ordinarie.

È compito del responsabile del servizio compiere l'istruttoria relativa al rilascio delle autorizzazioni per le operazioni previste dal D.P.R. 285/1990 da effettuarsi in ambito comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè di 10 (dieci) anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del responsabile.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e da settembre a novembre.

Le esumazioni ordinarie sono regolate con determinazione del responsabile del servizio.

Articolo 50 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

Entro il mese di settembre di ogni anno, il responsabile del servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere almeno all'albo cimiteriale, all'albo pretorio del Comune e presso tutte le sedi comunali con congruo anticipo.

Articolo 51 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione dell'Amministrazione, ai fini di trasferimento ad altra sepoltura delle stesse in altro cimitero o per cremazione, nei casi consentiti.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo stabilito dall'art. 84 del D.P.R.285/1990, compreso tra ottobre ed aprile.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità. Non comparando sul documento suddetto, questa può essere diversamente rilevata.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (o di tecnico da lui delegato) e dell'incaricato del servizio di custodia.

Quando l'esumazione straordinaria è a richiesta di parte, sono a totale carico del richiedente tutte le spese, quali quelle relative ad intervento di rimozioni lapidi o monumenti, a scavo, sollevamento della bara, ripristino di tutte le aree circostanti eventualmente manomesse nonché l'eventuale rimozione e riattamento delle tombe circostanti, come da tariffa. A garanzia di quanto precede, l'istante dovrà costituire deposito cauzionale ovvero fideiussione bancaria o assicurativa da costituirsi presso la Tesoreria del Comune, come da tariffa. Il suddetto deposito verrà svincolato al completamento delle operazioni di cui sopra, certificate dal responsabile del servizio, che esercita la vigilanza sulle operazioni svolte.

Articolo 52 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 (venti) anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 (venti) anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura di elenchi o tabulati recanti l'ubicazione delle concessioni temporanee, in scadenza nell'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 53 del presente regolamento, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, ovvero a loculi o tombe già in concessione, previa domanda degli aventi diritto e, sempre che nei loculi o tombe vi sia spazio sufficiente. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non venga presentata domanda di collocazione dei resti mortali ivi contenuti in cellette ossario, ovvero in altri loculi o tombe già concesse, detti resti saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente richiedano gli interessati, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del responsabile, comunque per un periodo di 5 (cinque) anni ovvero di 2 (due) anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

A richiesta degli interessati, allo scadere della concessione ovvero, all'atto della domanda di estumulazione, l'Amministrazione può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio con proprio provvedimento.

Articolo 53 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo 10 (dieci) anni dalla inumazione.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Articolo 54 - Raccolta delle ossa.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, e questo sia possibile.

Articolo 55 - Oggetti da recuperare.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio che

provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 36 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'Amministrazione e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzazioni delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Articolo 56 - Disponibilità dei materiali.

I materiali o le opere installate ad ornamento delle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà dell'Amministrazione, se i concessionari o loro eredi non provvedono a rimuoverli entro 30 (trenta) giorni.

L'Amministrazione, una volta acquisite, può impiegare materiali ed opere di cui sopra per lavori di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni è impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto, l'Amministrazione può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 (trenta) giorni prima delle relative operazioni al responsabile del servizio.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione dell'Amministrazione dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dall'Amministrazione all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VII - DISPOSIZIONI SU CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

57 - Disciplina della cremazione.

Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 130/2001.

Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o simile, contenente tutti i dati richiesti.

Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Articolo 58 - Cremazione per insufficienza di sepolture.

Può essere autorizzata la cremazione delle salme inumate da almeno 10 (dieci) anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione o trascorsi 20 (venti) anni dalla tumulazione.

Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Articolo 59 - Caratteristiche dell'urna cineraria.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente la capienza massima di 5 litri, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.

Articolo 60 - Destinazione delle ceneri.

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro, e comunque un numero di urne non superiore ad 1 (una) per loculo;
- b) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva;
- c) disperse secondo le modalità dell'articolo successivo;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio del Comune. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale.

Articolo 61 - Affidamento e dispersione delle ceneri.

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 130/2001, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo articolo.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. 20/2007.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

I soggetti di cui al comma precedente presentano domanda al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R.445/2000, deve indicare per iscritto:

- a) i dati anagrafici e la residenza;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione;
- c) il luogo di conservazione;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione della variazione del luogo di conservazione;
- h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

Articolo 62 - Iscrizione ad associazione.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 63 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Articolo 64 - Targa con generalità dei defunti cremati.

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte sono posizionate, a richiesta dei famigliari, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe devono essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.

L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Articolo 65 - Dispersione delle ceneri.

In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:

- a) in area delimitata all'interno del cimitero, munita di apposita indicazione, che, se previsto, può assumere la funzione di cinerario comune, ai sensi dell'art.80, comma 6, del DPR 285 del 1990;
- b) in aree naturali di proprietà comunale (da individuarsi da parte dell'Amministrazione), ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.lgs. 285/1990 ed in edifici o altri luoghi chiusi.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 (novanta) giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area cimiteriale.

Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

È vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dall'Amministrazione.

L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dell'urna cineraria. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dall'Amministrazione.

Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

Articolo 66 - Conservazione dell'urna.

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare all'Amministrazione, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Articolo 67 - Recesso dall'affidamento e rinvenimento di urne.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui all'articolo 57.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. L'Amministrazione procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 (sessanta) giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

CAPO VIII - PIANO CIMITERIALE.

Articolo 68 - Cimitero.

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 1265/1934, l'Amministrazione provvede al servizio del seppellimento nel cimitero Comunale.

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art.102 del D.P.R. 285/1990 e alla normativa regionale.

Articolo 69 - Aree a disposizione dei privati.

L'Amministrazione Comunale può porre a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali
- b) loculi individuali
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali
- d) nicchie per la raccolta delle ceneri da cremazioni.

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui al comma precedente, sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 70 - Settori speciali nel cimitero.

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere settori speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Le parti anatomiche riconoscibili, in quanto appartenenti alla categoria dei rifiuti speciali ospedalieri che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, devono essere avviate, nel rispetto delle prescrizioni di legge, al forno crematorio cimiteriale o all'inumazione in appositi spazi individuati nel cimitero.

Articolo 71 - Sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Consiglio Comunale potrà deliberare:

- l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
- la destinazione di aree cimiteriali o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 72 - Cappella cimiteriale.

All'interno del cimitero è sita una cappella con annesso sepolcro.

In quest'ultimo, per consuetudine consolidata nel tempo, sono tumulate a titolo gratuito le salme, le ceneri o i resti mortali di religiosi nati nel Comune di Casalgrasso o che hanno officiato nel territorio comunale.

Articolo 73 - Reparto a sistema di inumazione.

A norma dell'articolo 49 del D.P.R. 285/1990 ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

Articolo 74 - Sepoltura a rilevanza storica.

Possono essere considerati a "rilevanza storica" i sepolcri presenti in cimitero ed edificati entro il 1945, che ospitano i resti di:

- appartenenti a famiglie che abbiano portato lustro al Comune ed alla Patria;
- persone che abbiano portato lustro al Comune;

L'individuazione dei sepolcri "a rilevanza storica" avviene con deliberazione di Consiglio Comunale.

L'Amministrazione, in caso di assenza, irreperibilità o indigenza dei concessionari, si occupa direttamente, a proprie cure e spese, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, di costante manutenzione (sia ordinaria sia straordinaria) /conservazione/valorizzazione dei sepolcri reputati di rilievo storico.

Articolo 75 – Mappa.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale forma per ogni cimitero una mappa nella quale vengono registrate le sepolture e tutti i dati delle concessioni.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 76 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali, sia dipendente dell'Amministrazione che della ditta che eventualmente fornisce in appalto i servizi cimiteriali è tenuto a redigere giornalmente secondo le istruzioni dell'ufficio e con riferimento agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali, a cura del responsabile del servizio.

Articolo 77 - Scadenziario delle concessioni.

Collegata alla mappa l'Amministrazione aggiorna lo scadenziario delle concessioni che ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO IX - CONCESSIONI CIMITERIALI.

Articolo 78 - Persone autorizzate a essere sepolte nel Cimitero Comunale.

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i cadaveri ed i resti mortali e le ceneri:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata la residenza in vita;
- b) delle persone morte fuori del Comune ma aventi avuto in esso la residenza in vita;
- c) delle persone non domiciliate in vita nel Comune, morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) delle persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art.39 del D.P.R. 285/1990,
- e) delle persone nate morte e dei prodotti del concepimento di cui all'articolo 19 del presente regolamento;
- f) delle persone non domiciliate in vita nel Comune, morte fuori di esso, ma aventi un ascendente o un discendente in linea retta o collaterale di 1° grado sepolto nello stesso cimitero ovvero, se in vita, residente nel Comune da almeno 5 (cinque) anni;

g) delle persone inumate e/o tumulate fuori del Comune, che al momento dell'esumazione e/o estumulazione delle salme abbiano residenti nel Comune: il coniuge superstite od il convivente more uxorio, ovvero ascendenti e/o discendenti di primo grado.

Richieste di concessione mancanti dei predetti requisiti potranno essere accolte, in via del tutto eccezionale, dietro motivata istanza ovvero per particolari meriti, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 79 - Tombe di famiglia

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado
- i fratelli e le sorelle consanguinee
- il coniuge
- i discendenti del concessionario maschi e femmine in linea retta e qualunque grado nonché gli eventuali coniugi degli stessi.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può essere altresì consentita esclusivamente nelle aree e tombe di famiglia, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari. Per tali casi si fa rinvio all'articolo 82.

Il frontale della tomba di famiglia deve essere intestato al concessionario o concessionari e, nel caso di concessionaria, si può anche intestare la tomba col cognome dell'eventuale marito; è possibile concedere le aree alle famiglie, nel senso predetto, di eventuali persone minorenni, qualora siano espressamente richiamate nell'atto di concessione.

Le tombe di famiglia dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del servizio, previo parere del responsabile del servizio lavori pubblici. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, sono in solido, a carico dei privati concessionari.

Articolo 80 - Tumulazione in sepolture private.

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dall'art.39 comma 2 del D.P.R. 285/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi

concessionari. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Consiglio comunale.

Articolo 81 - Concessioni delle tombe di famiglia.

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati potranno chiederne il rinnovo.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità dell'Amministrazione.

All'uopo dovrà adottarsi deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione dell'Amministrazione.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Articolo 82 - Revoca delle concessioni.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 (novantanove) anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno dell'Amministrazione e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dal citato D.P.R. 285/1990.

Articolo 83 - Obbligo di contratto.

La concessione delle tombe, nicchie, aree per l'inumazione o loculi individuali, deve risultare da atto scritto, il quale costituisce il mezzo di prova del diritto di sepolcro, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Le concessioni di loculi, nicchie e cellette ossario, qualora non utilizzati entro 10 (dieci) anni dal decesso dell'intestatario o dal trasferimento della salma ad altra sistemazione, decadono e i manufatti tornano nella libera disponibilità del Comune, senza ulteriori formalità e senza obbligo di rimborso alcuno al concessionario o suoi eredi.

Articolo 84 - Sepoltura privata abbandonata.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Solo in caso di espressa rinuncia di aree non ancora edificate o di loculi individuali da parte del concessionario, l'Amministrazione ha il diritto di riconcederli ad altri richiedenti.

Articolo 85 - Diritto di concessione per loculi, nicchie e cellette.

I loculi e le nicchie cinerarie, cellette dei colombari sono destinati normalmente ad un solo feretro o urna. Può essere consentita la posizione di un'urna insieme ad una bara in un loculo per la ricongiunzione familiare, laddove il loculo sia stato realizzato a tal fine.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona o alle persone a cui venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di 35 (trentacinque) anni dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data della tumulazione della salma se precedente alla sottoscrizione del contratto. Alla scadenza di tale termine l'Amministrazione rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Articolo 86 - Autorizzazioni per decorazioni sulle tombe e lapidi.

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero e definiti dal responsabile del servizio.

Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente ufficio tecnico, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.

È consentito il collocamento di:

- fotografie, purché riposte in modo da garantirne la permanenza nel tempo;
- di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui;
- lampade votive, decorazioni, abbellimenti e iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, solo se autorizzati dal Comune.

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

Il loculo dato in concessione dal Comune comprende portafiori, portalampe e cornice porta fotografia.

Articolo 87 - Fiori e piante ornamentali.

Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di custodia del cimitero li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.

È vietato introdurre sui loculi oggetti ed ornamenti al di fuori delle postazioni realizzate dall'Amministrazione o non coerenti con le stesse.

Articolo 88 - Materiale ornamentale.

Nel cimitero non sono consentiti – e pertanto sono tolti d'ufficio se presenti, con spese a carico dei concessionari - i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocati.

Analogamente si dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

L'adozione dei provvedimenti di ritiro e rimozione d'ufficio è competenza del responsabile del servizio, previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Gli stessi criteri in quanto applicabili valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta.

Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

Articolo 89 - Opere vietate.

Nessuna opera, anche di qualunque minima entità (manutenzione ordinaria o straordinaria), può essere intrapresa nel cimitero, ove manchi l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

CAPO X - IMPRESE FUNEBRI.

Articolo 90 - Esercizio del trasporto funebre.

Il trasporto dei defunti ha natura di servizio pubblico essenziale in conformità alle leggi ed ai contratti collettivi applicabili in materia di sciopero, ed agli effetti della legge penale.

Per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica e di pubblico interesse, l'Amministrazione non intende svolgere in regime di privativa tale servizio, e consente l'esercizio del trasporto funebre, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, ai soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre nel rispetto delle disposizioni fissate dall'art. 2, 3, 4 del D.P.G.R. 7/R/2012.

Detto servizio svolto in regime di libera concorrenza dai privati, è soggetto ai criteri e agli obblighi del presente regolamento al fine di assicurarne il regolare svolgimento, garantire l'accesso ai non abbienti, individuare le soluzioni più opportune per quelle situazioni di emergenza che non possono essere affrontate dai privati.

Articolo 91 - Licenza e funzioni.

Per lo svolgimento delle attività funebri l'impresa deve avere la licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 115 del R.D. 773/1931.

Per i requisiti necessari e le modalità di rilascio della licenza si richiama quanto stabilito dal D.P.G.R. 7/R/2012.

Il responsabile del servizio rilascia l'autorizzazione all'esecuzione del servizio alle imprese funebri che abbiano presentato formale richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.

Le imprese funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate all'Amministrazione, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici Comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire i feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui sopra, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 92 - Obblighi e divieti per le imprese funebri.

Le imprese funebri sono tenute al rispetto delle prescrizioni previste nel D.P.R.G. 7/R/2012.

Le imprese inoltre, durante i servizi funerari, devono assicurare che l'autista del carro funebre ed i necrofori, indossino un abito scuro e mantengano un contegno dignitoso e consono alla cerimonia funebre.

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XI - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO.

Articolo 93 - Disposizioni generali cimiteriali.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 (dieci) anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R.285/1990. L'Amministrazione Comunale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 e dal successivo articolo.

Articolo 94 – Organizzazione cimiteriale

Nel cimitero sono individuati, in relazione alle disponibilità nel tempo, spazi o zone da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe/cappelle);
- d) tumulazioni individuali (loculi e tombini);
- e) cellette ossario;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) campo bambini;
- i) campo resti e prodotti abortivi;
- j) cellette ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 285/1990.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetto edilizio che tenga conto, sia per l'aspetto strutturale, sia per l'aspetto ornamentale, della peculiarità del rito.

CAPO XII - DIVIETI E VIGILANZA.

Articolo 95 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali, sia dipendente dell'Amministrazione che della ditta che eventualmente fornisce in appalto i servizi cimiteriali, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale citato è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 96 - Vigilanza

Il responsabile del servizio, avvalendosi del settore tecnico e della polizia locale dell'Amministrazione, vigila e controlla a che:

- il comportamento dei visitatori sia conforme al regolamento;
- il comportamento del personale delle ditte che effettuano servizi funebri e lavori nel cimitero sia quello prescritto nel regolamento e nelle autorizzazioni;
- l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

La vigilanza sui trasporti funebri spetta prioritariamente all'Amministrazione, che attraverso personale autorizzato presiede anche al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da esse impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. L'Amministrazione si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Il responsabile del servizio può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 97 - Sanzioni amministrative.

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato ovvero da leggi speciali, per le violazioni:

- delle norme del D.P.G.R. 7/R/2012, qui richiamato, si applicano le sanzioni amministrative previste in detto decreto,
- delle norme che richiamano il R.D. 1265/1934 si applicano gli articoli 338, 339, 340 e 358 del R.D. 1265/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 603/1961, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
- delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro a 500 Euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 267/2000.

Ogni violazione delle disposizioni del regolamento o delle ordinanze attuative è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento del Comune.

All'applicazione delle sanzioni alle violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente si procede nei modi e nei termini stabiliti dal Capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dai regolamenti comunali in materia.

In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, L.R. n. 15/2011, e delle presenti disposizioni regolamentari è disposta la cessazione dell'attività.

Articolo 98 - Misure accessorie e ripristinatorie.

In caso di opere irregolari oltre alla sanzione di cui sopra il trasgressore ha l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive a propria cura e spese. Nei casi di immediato pericolo per l'incolumità o salute pubblica e nella ipotesi di impossibilità a provvedere ai lavori da parte del trasgressore, si dispone l'esecuzione degli interventi necessari a cura del Comune, con rivalsa delle spese nei confronti del trasgressore.

Il Comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Le violazioni rappresentanti abuso di titolo autorizzatorio di cui all'art. 115 del R.D. 773/1931 possono comportare l'applicazione in via autonoma della misura ripristinatoria della sospensione da un minimo di 3 giorni ad un massimo di trenta ovvero della revoca ai sensi dell'art. 10 del citato R.D. anche in relazione alla gravità dell'abuso od alla eventuale reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8bis della L. 689/1981.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate od alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare l'adozione della decadenza della concessione o della autorizzazione.

Qualora alla violazione di norme del regolamento o delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile dell'illecito, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino ed alle necessarie attività per l'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese.

CAPO XIII - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 99 – Tutela dati personali.

Il Comune adotta procedure e strumenti informatici per la formazione, archiviazione e trasmissione degli atti e dei dati relativi ai servizi cimiteriali nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali

Articolo 100 - Recepimento automatico della norma sovraordinata.

Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli sono osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 03.11.2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”;
- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, recante: “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” e successive modificazioni;
- la Legge 30.03.2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2002, recante: “Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”;
- il comma 7 bis del D.L. 27-12-2000 n. 392 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 05.08.2002, n. 115-6947, recante: “Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n.285/90: “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” – Provvedimenti”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 24 febbraio 2003, n. 25-8503, recante: “Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa”;
- la L.R. Piemonte 31.10.2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- la L.R. Piemonte 03.08.2011, n. 15, recante: “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 08.05.2012, n. 27-3831, recante: “D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 08.08.2012, n. 7/R, recante “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 13.01.2014, n. 13-7014, recante: “Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 " Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 21.05.2014, n. 88-7678, recante: “Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali")”;
- la L.R. Piemonte 01.03.2019, n. 8, recante: “Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20).

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Le norme del regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali sovraordinate e cogenti.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata e la Giunta Comunale è delegata a formulare nuovi indirizzi normativi in conformità alle norme da recepire al fine di adeguare le procedure gestionali che contrastano con esse.

Articolo 101 - Efficacia delle disposizioni del regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U. n° 267/2000.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.P.R. 285/1990.